Sentenza **N. 3659/2021**

Reg. gen. Sez. Lav. **N. 1574/2020**

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Antonia Garzia	Presidente
Dott. Carlo Chiriaco	Consigliere rel.
Dott.ssa Sabrina Mostarda	Consigliere

Riunita in camera di consiglio il giorno 15/10/2021,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n**. 1574** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2020** vertente

TRA

INPS ([redacted]) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv[redacted]

APPELLANTE

E

[redacted], rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. BONANNO GIANMARIA VITO LIVIO e dall'Avv. [redacted] ROMA, con domicilio eletto in [redacted] - ROMA

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9813/2019, pubblicata in data 07/11/2019.

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 106cc626eb9ecafa994e6531d0d66fa9
Firmato Da: CHIRIACO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ff78543d2ffa074fa6d37d1c1a50fb7

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso depositato in data 22/06/2020 l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato estinto per prescrizione il credito contributivo relativo all'avviso di addebito N. [redacted], notificato in data 18 gennaio 2019, inerente a contributi e sanzioni per l'anno 2011, pari a complessivi € [redacted] a seguito di iscrizione della professionista alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 L. 335/1995 .

2. - La decisione del Tribunale discende dall'aver ritenuto il *dies a quo* della decorrenza del termine prescrizionale dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi (per l'anno 2011 la data del 9 luglio 2012) ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Ufficio delle Entrate da parte del contribuente; considerato che, anche a voler ritenere ai fini della decorrenza del termine prescrizionale tale ultima data, la prima richiesta da parte dell'Istituto risultava essere pervenuta al contribuente solo in data 18 gennaio 2018, cosicché era oramai decorso il termine quinquennale di prescrizione.

3. - L'istituto appellante ha contestato le argomentazioni del Tribunale e ha chiesto, quindi, a questa Corte la riforma della gravata sentenza mediante il rigetto della domanda attorea.

L'appellata si è costituita in giudizio, mediante articolata memoria difensiva, resistendo al gravame.

* * *

Assegnati alle parti i termini per il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni in luogo dello svolgimento dell'udienza già fissata per la discussione, ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.

* * *

4. - Con un unico motivo di gravame l'Inps lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento espresso dal Tribunale in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale dalla data di scadenza del debito contributivo, potendo l'Istituto, alla luce del quadro normativo risultante dalle predette norme, acquisire conoscenza dell'attività implicante il versamento dei contributi alla Gestione separata ed il reddito su cui applicarli nei confronti di coloro che, come l'attuale appellata, non fossero iscritti alla Gestione separata solo all'atto della presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.

Denuncia al riguardo l'appellante l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere (a tutto concedere) quale unico atto interruttivo della prescrizione, la notifica dell'avviso di addebito, laddove risultava *ex actis* l'invio *medio tempore* di un avviso bonario di pagamento notificato al professionista in data 21 agosto 2017 e che, pertanto, nessuna prescrizione era maturata a tale data.

Nella specie, poi, l'Ente previdenziale invoca in ogni caso l'applicazione della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., avendo la debitrice

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 106cc626eb9ecafa994e6531d0d66fa9
Firmato Da: CHIRIACO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ff78543d2ffa074fa6d37d1c1a50fb7

omesso di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività utile al calcolo dei contributi da versare nella gestione separata (quadro RR del modello).

4.1. - Ritiene il Collegio la censura infondata alla luce dell'orientamento invalso nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27950/2018, Cass. 4329/2019, Cass. 9270/2019) secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e, semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo.

4.2. - In ogni caso, rileva la stessa Corte di legittimità, tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi (Cass. n. 27950 del 31/10/2018. Nello stesso senso, Cass. n. 6106 del 4/3/2020).

4.3. - Deve escludersi poi che il diritto dell'ente previdenziale possa essere fatto valere solo nel momento di iscrizione del professionista alla Gestione separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi, anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.

4.4. - D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997, i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico (Cass. 27950/2018 cit.).

4.5. - Tali considerazioni appaiono dirimenti rispetto al supposto errore della sentenza, circa l'avvenuto il computo dei termini prescrizionali senza tenere conto dell'avviso di accertamento contributivo ricevuto tramite lett. racc. del 21 agosto 2017, ove si consideri che a tale data certamente la pretesa creditoria dell'Inps sarebbe comunque prescritta essendo decorsi oltre cinque anni dalla data di scadenza del termine di pagamento dei relativi contributi (18 giugno 2012 slittato al 9.7.2012 per il saldo 2011 senza alcun pagamento aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 6.6.2012 pubblicato sulla G.U. – serie generale n. 135 del 12.6.2012 (v. circolare n. 90 del 27.6.2012), e, pertanto, non consentono l'accoglimento del superiore profilo di censura.

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 106cc626eb9ecafa994e6531d0d66fa9
Firmato Da: CHIRIACO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ff78543d2ffa074fa6d37d1c1a50fb7

5. - Neppure rileva, sotto altro profilo, la dedotta incompletezza della dichiarazione dei redditi per l'omessa omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi o CM7 per i c.d. contribuenti minimi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto ai fini della configurazione di un comportamento doloso idoneo a sospendere (ex art. 2941, n. 8 c.c.) il termine di prescrizione per avere dolosamente occultato all'Inps di aver conseguito un reddito superiore a quello imponibile.

5.1. – Invero, come viene puntualizzato dal Giudice di legittimità (Cass. n. 19640/2018 e Cass. 21567/2014), l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, non sormontabile con gli ordinari controlli (v. sul punto, Cass. n. 19640/2018; Cass. n. 21567/2014, Cass. 9113/2007).

5.2. – Questo Collegio non ignora i principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di apprezzare – sulla base di una accertamento in fatto che compete al giudice di merito - la mancata compilazione del modello RR della dichiarazione reddituale quale ragione di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. i recenti arresti di Cass. nr. 6677 del 2019 e nr.16986 del 2019).

Osserva, tuttavia, che la sussistenza nel caso di specie dell'ipotesi del doloso occultamento del debito contributivo, è stata punto esclusa dalla sentenza impugnata, nel caso specifico, con accertamento fattuale le cui argomentazioni (anche con riferimento alla insussistenza nel caso di specie di una vera e propria impossibilità di agire da parte dell'Inps), non risultano essere state specificamente ed idoneamente censurate dall'ente appellante.

5.3. - Ed invero, pur prescindendo dalla scarsa configurabilità del dolo di omissione ove si consideri che il supposto obbligo contributivo trova titolo in una disposizione (art. 2 comma 26, l. n. 335/95) rispetto alla quale il legislatore è intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12, l. n. 111/2011), entrata in vigore il 17.7.2011, dando luogo peraltro ad una dibattuta applicazione della norma anche con diversità di orientamenti giurisprudenziali (risolti dall'intervento nomofilattico della Cassazione con la pronuncia del 12.12.2018 n. 32167), va nondimeno osservato che l'Inps, attraverso il motivo di gravame, non ha dimostrato il supposto dolo di occultamento, atteso che che non è neanche dedotto che il contribuente avesse omesso di dichiarare oltre che la natura del reddito (da

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 106cc626eb9ecafa994e6531d0d66fa9
Firmato Da: CHIRIACO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ff78543d2ffa074fa6d37d1c1a50fb7

lavoro autonomo) percepito, che qui si assume fonte del presupposto impositivo, anche il suo ammontare.

5.4. - Dunque, il mero dato formale dell'omessa compilazione del quadro RR (o il quadro CM7, nel caso di reddito di soggetti con regime dei minimi, come nel caso in esame), qualora si inserisca in una dichiarazione dei redditi sostanzialmente fedele (la non veridicità dei redditi dichiarati non è neppure prospettata dall'INPS), appare ostare alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., perché il debitore adempie puntualmente all'obbligo di legge mettendo a disposizione, con la propria dichiarazione, il dato necessario anche al computo dei contributi.

5.5. - L'elemento soggettivo del doloso occultamento non è neppure ricavabile in via presuntiva dalla circostanza che lo stesso Ente sarebbe nell'impossibilità di verificare la sussistenza del proprio credito a causa dell'omessa compilazione del quadro RR con l'indicazione dei contributi dovuti dal professionista iscritto alla Gestione Separata dell'Inps in quanto eccedenti il minimale contributivo, atteso che lo stesso Ente previdenziale ha evidentemente proceduto all'accertamento contributivo attraverso una semplice operazione incrocio di banche dati cioè le proprie e quelle del fisco a seguito di presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione fiscale (Mod. Unico 2012), così riscontrando la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. Quindi, in presenza di una rappresentazione fedele dei redditi percepiti, anche senza la puntuale compilazione del quadro CM7, è consentito all'Inps l'accertamento del proprio credito con conseguente applicazione delle sanzioni dovute al mancato versamento dei contributi dovuti.

5.6 - Nella fattispecie, invece, l'Inps ha formulato le censure in termini di violazione di legge là dove l'accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021, e da ultimo Cass. 10632/2021 e Cass. 26144/2021);

5.7. - In applicazione dei richiamati principi, che sono condivisi da questo Collegio, va quindi affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'INPS; né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (Cass. 19640/2018 che richiama pure Cass. 17769/2015).

6. - In conclusione, l'appello deve essere respinto.

7. - In considerazione della natura delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi in giurisprudenza si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.

8. - Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 106cc626eb9ecafa994e6531d0d66fa9
Firmato Da: CHIRIACO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ff78543d2ffa074fa6d37d1c1a50fb7

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) rigetta l'appello.

b) Spese compensate.

c) Ai sensi dell'art. 13, comma 1*quater*, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

IL CONSIGLIERE EST. — IL PRESIDENTE

DOTT. CARLO CHIRIACO — *DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA*

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 106cc626eb9ecafa994e6531d0d66fa9
Firmato Da: CHIRIACO CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ff78543d2ffa074fa6d37d1c1a50fb7